



Venerdi' 14/03/2025

Pec non valida o inattiva: non necessario un secondo invio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In caso di notifica a mezzo pec di cui allâ€™art. 60, d.p.r. n. 600/1973, qualora lâ€™indirizzo risultò non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dellâ€™atto nellâ€™area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dellâ€™avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre allâ€™invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dellâ€™atto via pec decorsi almeno sette giorni.

Tale formalità, infatti, è riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell'Ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025.

<https://www.cortedicassazione.it>